

Delibera n. 112/2017

Procedura di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami di n. 36 unità di personale di ruolo dell’Autorità da assumere con contratto a tempo indeterminato nelle qualifiche di dirigente, funzionario e operativo, di cui alla delibera n. 74/2015. Parziale rettifica della graduatoria finale approvata con delibera n. 89/2016 relativa al reclutamento di n. 1 dirigente nel profilo D04 - Dirigente Ufficio Vigilanza e Sanzioni. Esecuzione della sentenza TAR Piemonte n. 773/2017, depositata il 30.6.2017

L’Autorità, nella sua riunione del 6 settembre 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il “Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale”, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 8 che prevede che l’assunzione del personale di ruolo previsto dalla pianta organica dell’Autorità avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive modifiche e integrazioni, e fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- VISTA** la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 con la quale, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, è stata aggiornata la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013 di approvazione della pianta organica dell’Autorità;
- VISTA** la delibera n. 74/2015 del 10 settembre 2015 con la quale l’Autorità ha avviato le procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 36 unità di personale di ruolo da assumere con contratto a tempo indeterminato nelle qualifiche di dirigente, livello di Direttore Cod. D6 (n. 4 unità), funzionario, livello di Funzionario III Cod. FIII7 (n. 29 unità) e operativo, livello di Assistente Cod. A3 (n. 3 unità) ed, in particolare, il bando di concorso approvato in allegato sub-A alla suddetta delibera n. 74/2015 relativo al reclutamento di quattro unità di personale con qualifica dirigenziale - livello di Direttore cod. D6, di cui n. 1 (una) nel profilo D04 - Dirigente Ufficio Vigilanza e Sanzioni;
- VISTA** la delibera n. 89/2016 del 29 luglio 2016 con la quale l’Autorità, all’esito della procedura concorsuale relativa al profilo D04 – Dirigente Ufficio Vigilanza e Sanzioni, ha approvato la graduatoria finale dei candidati idonei dichiarando vincitore il Sig. [...omissis...], collocatosi al primo posto in graduatoria, assunto in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2016;

CONSIDERATO che la dr.ssa [...omissis...] e la dr.ssa [...omissis...], candidate idonee posizionate, rispettivamente, al terzo ed al quarto posto in graduatoria entrambe con il punteggio di 76, hanno impugnato dinanzi al TAR Piemonte, con separati ricorsi, gli atti della procedura, contestando, in particolare, la prima, il punteggio per titoli assegnato alla controinteressata dr.ssa [...omissis...], seconda in graduatoria con il punteggio di 76, e la dr.ssa [...omissis...] il punteggio per titoli assegnato alle controinteressate dr.ssa [...omissis...] e dr.ssa [...omissis...] che, a sua volta, presentava ricorso incidentale;

VISTA la sentenza n. 773/2017, depositata in data 30 giugno 2017, con la quale il TAR Piemonte, pronunciandosi sui sopra citati ricorsi riuniti, in parziale accoglimento del primo, ha annullato la graduatoria approvata con la delibera n. 89/2016, limitatamente all'ordine di posizionamento conseguito in graduatoria dalle candidate [...omissis...], classificatesi, rispettivamente, al secondo, terzo e quarto posto, rispetto alle quali ha lasciato impregiudicato il punteggio finale di 76,00 punti attribuito alla dr.ssa [...omissis...] e alla dr.ssa [...omissis...], collocate *ex aequo* al secondo posto (con precedenza della dr.ssa [...omissis...] più giovane, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 127 del 1997) ed ha retrocesso al quarto posto la dr.ssa [...omissis...];

VISTO che nella suddetta sentenza il TAR Piemonte, pronunciandosi in accoglimento dei motivi 3), 4) e 5) del ricorso promosso dalla dr.ssa [...omissis...] - relativi all'erronea attribuzione da parte della commissione esaminatrice dei punteggi alla dr.ssa [...omissis...] in esito alla valutazione dei titoli - ha ritenuto di rideterminare il punteggio limitatamente al primo di essi, con la sottrazione di un punto attribuito in relazione all'esperienza professionale presso l'Autorità con la qualifica di primo funzionario, mentre in relazione agli altri due motivi ritenuti fondati ha stabilito che "non è necessario, tuttavia, rideterminare in sede di ottemperanza il punteggio effettivamente spettante, ferma la conseguenza della retrocessione in graduatoria della dott.ssa [...omissis...]";

RITENUTO di dare esecuzione a quanto disposto dal TAR Piemonte con la sentenza n. 773/2017, mediante parziale rettifica della graduatoria approvata con delibera n. 89/2016 volta al riposizionamento delle candidate idonee [...omissis...] rispettivamente al secondo posto con 76,00 punti, al terzo posto con 76,00 punti ed al quarto posto con 75,00 punti;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. in esecuzione della sentenza n. 773/2017 del TAR Piemonte, depositata il 30 giugno 2017, è disposta – a parziale rettifica della graduatoria approvata con delibera n. 89/2016 in esito alla procedura concorsuale per il reclutamento di una unità di personale con qualifica dirigenziale nel profilo D04 - Dirigente Ufficio Vigilanza e Sanzioni – la modifica dell'ordine di posizionamento conseguito delle candidate idonee dr.sse [...omissis...], riposizionate, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto, con l'attribuzione del seguente punteggio:
 2. [...omissis...] – punti 76,00;
 3. [...omissis...] – punti 76,00;
 4. [...omissis...] – punti 75,00.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale per inottemperanza innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 6 settembre 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi